



COMUNE DI AGNADELLO (CR)

Via Dante, 57 - 26020 AGNADELLO (CR) - Tel. 0373 976192 - Fax 0373 976283
e-mail: info@comune.agnadello.cr.it

Reg. Ord. N. 19-2014

ORDINANZA COMUNALE IN MATERIA DI COMBUSTIONE CONTROLLATA SUL LUOGO DI PRODUZIONE DI RESIDUI VEGETALI (in attuazione dell'articolo 256 bis, comma 6 bis del decreto legislativo n. 152/2006)

PREMESSO

CHE:

- l'articolo 256 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, *articolo introdotto dall'art. 3, comma 1, legge n. 6 del 2014*, punisce la combustione illecita di rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata;
- l'articolo 256 bis, comma 6-bis del medesimo decreto legislativo, introdotto dall'articolo 14, comma 8, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 esclude dal campo di applicazione degli articoli 256 e 256 bis citato il "materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse", precisando che: "*di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliera non superiori a tre metri sieri per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata*";

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e, nello specifico:

1. l'articolo 184 comma 3 lettera a) il quale definisce rifiuti speciali i rifiuti da attività agricole e agroindustriali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile;
2. l'articolo 185 che stabilisce che non rientrano nell'applicazione della parte quarta del decreto, paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente, né mettono in pericolo la salute umana;
3. l'articolo 256 bis, comma 6-bis.

VISTA la legge 21 novembre 2000, n.353, *Legge quadro in materia di incendi boschivi*.

VISTI gli articoli 13, 50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*".

RITENUTO NECESSARIO, in attuazione dell'articolo 256 bis, comma 6 bis del decreto legislativo n.152/20:

- garantire un sistema di gestione delle potature e dei residui vegetali agricoli al fine di evitare rischi per l'ambiente, per l'innesto e la propagazione di incendi, fermo il rispetto della disciplina comunitaria e nazionale vigente in materia ambientale e di prevenzione degli incendi;
- disciplinare in maniera uniforme sul territorio l'attività di combustione controllata dei residui vegetali sul luogo di produzione, definendone modalità e limiti;
- prevenire un'interpretazione ed un'applicazione difforme sul territorio comunale della normativa vigente;
- assicurare la massima tutela e prevenzione dal rischio di incendi.

ORDINA

1. *materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco delle attività svolte dalle imprese agricole di cui all'articolo 2135 debbono essere gestiti mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente, né mettono in pericolo la salute pubblica.*
2. In alternativa all'impiego dei residui indicati al punto 1 ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, o all'accumulo ordinato nei fondi agricoli al fine di una loro naturale trasformazione in compost, o alla tritazione *in loco* mediante apposite macchine operatrici, è consentita la combustione controllata sul luogo di produzione, nel rispetto delle disposizioni e delle cautele di seguito indicate.
3. La combustione controllata dei residui indicati al punto 1 **va effettuata nel rispetto assoluto delle seguenti prescrizioni:**
 - a) le attività devono essere effettuate sul luogo di produzione;
 - b) durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fondo, o di persona di sua fiducia ed è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;
 - c) la combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata avendo cura di isolare l'intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza ed il fronte dell'abbruciamento;
 - d) la combustione deve avvenire ad almeno 50 metri da edifici di terzi;
 - e) possono essere destinati alla combustione all'aperto al massimo **tre metri steri per ettaro** al giorno di scarti agricoli provenienti dai fondi in cui sono stati prodotti;
 - f) l'operazione deve svolgersi nelle giornate in assenza di forte vento, preferibilmente umide;
 - g) nelle aree agricole adiacenti ai boschi o ubicate ad una distanza inferiore a 200 metri dagli stessi, gli interessati devono realizzare una fascia parafuoco che circoscriva il sito dell'abbruciamento;
 - h) nelle fasce adiacenti ad autostrade, ferrovie e grandi vie di comunicazione, entro una fascia di 50 metri, non possono accendersi fuochi nei periodi considerati a rischio di incendio;
 - i) il fumo generato dalla combustione non deve comunque invadere la sede viaria delle strade pubbliche;
 - j) le ceneri derivanti dalla combustione del materiale vegetale di cui alla presente ordinanza sono recuperate per la distribuzione sul terreno a fini nutritivi o ammendanti.
4. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.
5. Resta fermo il divieto di combustione all'interno dei centri abitati.
6. Restano ferme, per quanto applicabili, le disposizioni di cui all'allegato 2 della DGR 7635/2008 in attuazione della LR 24/2006 "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente", che prevede il divieto di combustione all'aperto dal 15 ottobre al 15 aprile.
7. Il Comune, anche su segnalazione del Corpo Forestale dello Stato, ha facoltà di sospendere o di vietare la combustione dei residui agricoli all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche o ambientali non favorevoli e di disporre il differimento di operazioni di bruciatura allorché sia necessaria l'effettuazione di una programmazione delle medesime, in considerazione delle condizioni ed esigenze locali.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni al Tar competente o ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di decorrenza del presente provvedimento;

DISPONE

1. che la Polizia Locale nonché gli altri Organi di Vigilanza sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza;
2. che della presente ordinanza, oltre che pubblicata all'albo pretorio on-line, ne venga data maggiore pubblicità attraverso Avvisi pubblici e pubblicazione sulla homepage del sito del Comune e contestualmente venga trasmessa a:
 - Il Prefetto;
 - Regione Lombardia;
 - Provincia di Cremona;
 - Arpa, sede regionale di Cremona;
 - Questura di Crema;
 - Comando Provinciale Arma dei Carabinieri di Cremona;
 - Comando Provinciale Guardia di Finanza di Cremona;
 - Comando Provinciale Corpo Forestale della Stato di Cremona;
 - Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Cremona;
 - Comando Stazione Carabinieri di Rivolta D'Adda;
 - Comando Polizia Provinciale di Cremona;
 - Comando Polizia Locale di Agnadello;

Agnadello, li

31 LUG. 2014

Il Sindaco
CALDERARA Giovanni



Comune di Agnadello (Cr)
N. 0004844 in Partenza del 01-08-2014
Cat. 3 Clas. 1 Fase 1

